



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

**A tutti i Docenti**  
**A tutti gli Alunni**  
**A tutti i Genitori**  
**A tutto il Personale ATA**  
**Al DSGA All'albo on line**  
**Al Sito web istituzionale**

**PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL CONTENIMENTO  
DELL' EPIDEMIA DA COVID-19 NELLA COMUNITA' SCOLASTICA**

**ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

**-AGGIORNAMENTO MAGGIO 2022-**



- **VISTE** le Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022 del MI che segue la nota MI prot. n. 410 del 29/3/2022
- **VISTO** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – impiego delle certificazioni verdi (*green pass* base).
- **VISTA** la nota MPIAOODPIT . REGISTRO UFFICIALE ( U ) , prot. n. 0000659 del 31.03.2022 ;
- **VISTA** la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2022, prot. n. 620 recante in oggetto: “obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto Legge 24/2022”;
- **VISTO** il Decreto ministeriale 82 del 31.03.2022 di adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”;
- **VISTA** l’interpretazione dell’articolo 4 ter 2 del decreto legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, introdotto dall’art. 8 del D.L. 24/2022 . regime lavorativo dei docenti non vaccinati adibiti ad attività di supporto all’Istituzione scolastica , Ufficio legislativo ministero Istruzione.
- **VISTO** il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”

Si pubblica il

***Protocollo per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19***

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di emergenza sanitaria venutesi a creare con la diffusione del COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

Pertanto viene adottato il presente protocollo che integra le misure di prevenzione, fino alla fine dell’anno scolastico.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

Per tutto ciò che non è specificato si rimanda al Protocollo precedente.  
Restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2:

1. il distanziamento interpersonale (raccomandato non inferiore al metro);
2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine chirurgiche o FFP2 all'interno dell'edificio scolastico (escluso bambini di età inferiore a sei anni, allievi o lavoratori con patologie che non ne permettano l'uso)
3. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha definito, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

#### **Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l'a.s. 2021-2022**

Già il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha disposto che, per il corrente anno scolastico, l'attività scolastica e didattica si svolge in presenza. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che *“Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”*. La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico (alla quale qui si rinvia), ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola *“su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”*.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

### **Obbligo vaccinale del personale scolastico**

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest'ultima norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "imponde al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

Pertanto, dal 1° aprile 2022, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente <sup>1</sup>.

Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile.

---

1L'art. 8, comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che "L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021".

---

<sup>1</sup> Art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

## **Adesione alla campagna vaccinale**

Anche alla luce del mutato quadro epidemiologico, la vaccinazione resta una misura strategica per contenere gli effetti della diffusione della Sars-Cov-2 e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e civile del Paese.

Nel rilevare che oltre il 90% del personale scolastico ha risposto alla campagna vaccinale contribuendo con successo a contenere su tutto il territorio nazionale l'impatto della pandemia, si ritiene necessario che la comunità scolastica continui a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid e a operare per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

## **Misure di sicurezza**

Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.

In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane *“raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano”*. Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nell'area interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, *“l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”*, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo “Gestione dei casi di positività”) è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età<sup>3</sup>.

Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli accompagnatori, si procede ad una ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite in orari scaglionati, anche utilizzando accessi ed uscite alternative.

L'accesso alle pertinenze esterne del plesso, ammesso solo indossando una mascherina (chirurgica o di comunità) è consentito ai soli allievi, muniti di mascherina propria (ad esclusione di quelli della scuola dell'infanzia e allievi o personale con patologie che non ne consentano l'uso), salvo adempimenti di ordine amministrativo e didattico.

Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all'ingresso assicurarsi che gli allievi, nel percorrere le pertinenze esterne, seguano i percorsi indicati dall'apposita segnaletica direzionale e mantengano il



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

prescritto distanziamento interpersonale.

La preconditione per l'accesso all'edificio scolastico del personale, degli allievi, dell'utenza genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è:

1. Non presentare sintomatologia riconducibile al Covid- 19 ( tosse, mal di gola, mal di testa, diarrea, vomito o dolori muscolari ecc...) o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  
**Non c'è la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo**
2. La riammissione in classe degli alunni in seguito a infezione da Covid-19 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche incentri privati abilitati
3. Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi devono rispettare un regime di auto-sorveglianza che consiste nell'obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare in caso di sintomi

Il personale che svolge attività sussidiarie all'attività scolastica, l'utenza genitoriale e chiunque altro ha fatto accesso per qualsivoglia motivo all'edificio scolastico (allievi esclusi), fino al 30 aprile 2022 è stato tenuto a possedere ed a esibire la certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green-pass). **Tale disposizione non si è applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.**

Non essendo indicate misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di prevenzione relative all'obbligo della mascherine, al distanziamento ed affollamento.

<sup>3</sup> L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dispone che "Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19"



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

## Gestione dei casi di positività

Il più volte citato decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.

In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
  
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;

---

4 *“All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».*

5 *Articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.*



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

### **Somministrazione dei pasti**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

### **Cura degli ambienti**

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

### **Educazione fisica e palestre**

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

---

<sup>6</sup> L'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 dispone che "Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

### **Governance territoriale e trasporti**

Gli Uffici scolastici regionali continueranno a collaborare, in stretto raccordo con le autorità territoriali e locali, nell'ambito dei tavoli operanti presso le Prefetture. Analogamente, le istituzioni scolastiche continueranno ad assicurare la migliore cooperazione ai fini dei lavori di detti tavoli.

Al riguardo, tenendo a riferimento costante l'esigenza di assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita si conferma l'assetto organizzativo del tempo scuola, anche in considerazione della fase avanzata dell'anno scolastico.

---

*e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022»*



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

### **Disabilità e inclusione scolastica**

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett.

d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della *“necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “sia consentito loro “... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”*.

### **Le misure di prevenzione e sicurezza.**

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia.

### **Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I grado Indicazioni per le attività nei laboratori.**

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza.

### **Istruzione domiciliare.**

Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la familiare modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

### **Precisazioni dall'1 Maggio al termine delle attività didattiche A.s. 2021/2022.**

#### **Mascherine a scuola**

Resta l'**obbligo** di utilizzo di **mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui **mezzi di trasporto scolastici** (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina **non va indossata** invece **durante le attività sportive**.

N.B. Per i bambini di 6 anni che frequentano la scuola di infanzia è stato approvato un emendamento Stop mascherina in classe per i bimbi di 6 anni di scuola dell'infanzia: approvato emendamento al decreto riaperture

#### **Distanziamento**

**È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza** interpersonale di **almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il **distanziamento**.

#### **Cura degli ambienti**

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di **sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti**. È necessario seguire a garantire un **adeguato ricambio d'aria** nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"**  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

## **Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo**

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Ecco continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale

La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

### **Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all'obbligo**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Secondo quanto segnala la nota ministeriale dedicata, **l'obbligo vaccinale è escluso** solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, **una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo *“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”*.

**Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale**, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, *“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”*.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che *“i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”*.

**Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo ma il personale è stato adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale**, mentre, in caso di persistente inadempimento, è stato sostituito da un docente con incarico a tempo determinato

**Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.**



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
XIV DISTRETTO SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"  
Via G. Leopardi, n. 89/B - c.a.p. 95127 CATANIA  
TEL. - FAX 095/387210 - C. F. 93238340876 - C.M. CTIC8BB006  
e-mail: [ctic8bb006@istruzione.it](mailto:ctic8bb006@istruzione.it)

Al personale in questione si applicano, **fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale**, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento. Il personale docente ed educativo che si trovava in questa situazione svolge pertanto una prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali.

**Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile.**

#### ***Ulteriori misure di sicurezza***


Valutate le condizioni di contesto dell'Istituto, per motivi precauzionali, visto l'alto indice di positività al Covid 19, registrato senza soluzione di continuità, si conferma lo svolgimento da remoto delle riunioni degli Organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Ciò, anche oltre il termine del periodo di emergenza sanitaria e oltre l'autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in presenza.

Eventuali modifiche al presente protocollo saranno comunicate con congruo preavviso.

Per quanto non ivi previsto si fa riferimento alle disposizioni ministeriali, già pubblicate all'albo e sul sito dell'Istituto

IL r.s.p.p.  
*Prof. Ing. Natale Saccone*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Rossella Miraldi*



\*\*\*\*\*